

# **Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0 – proroga e rifinanziamento di agevolazioni**

Pietro Freddo

## Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

Rifinanziamento di misure a favore delle imprese (art. 1, co. 770, L. 199/2025) – Bonus Industria 4.0 (art. 1, co. 446, L. 207/2024)

- È istituito un **Fondo di € 1.300 milioni per l'anno 2026, da ripartire al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese;**
- le risorse finanziarie possono essere assegnate per **l'incremento dei limiti di spesa relativi al bonus Industria 4.0 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025** (art. 1, co. 446, L. 207/2024);
- per tali investimenti:
  - proroga comunicazione di completamento al 31.03.2026 (D.D. 28.01.2026);
  - in caso di comunicazione GSE di nuova disponibilità di risorse l'impresa deve inviare comunicazione di conferma entro 30 giorni e la comunicazione di completamento entro il 31.03.2026.

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

FAQ Agenzia Entrate 29.01.2026 – bonus Industria 4.0  
(art. 1, co. 1057-bis, L. 178/2020)

anno di completamento 2024		fruizione del credito in tre quote annuali			
	F24				
	Anno di riferimento	Codice credito	Prima quota	Seconda quota	Terza quota
	2024	6936	dal 2024	dal 2025	dal 2026

Se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza a partire dal 2026 dovrà indicare nel mod. F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento), pena lo scarto del mod. F24

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

FAQ Agenzia Entrate 29.01.2026 – bonus Industria 4.0 (art. 1, co. 1057-bis, L. 178/2020)

anno di completamento 2025			fruizione del credito in tre quote annuali		
	F24				
Investimento	Anno di riferimento	Codice credito	Prima quota	Seconda quota	Terza quota
Iniziato nel 2024 e completato nel 2025 e entro il 31/12/2024 acconti almeno pari al 20% e ordine accettato dal venditore	2025	6936	dal 2025	dal 2026	dal 2027

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

FAQ Agenzia Entrate 29.01.2026 – bonus Industria 4.0 (art. 1, co. 446, L. 207/2024)

anno di completamento 2026			fruizione del credito in tre quote annuali		
	F24				
Investimento	Anno di riferimento	Codice credito	Prima quota	Seconda quota	Terza quota
Iniziato nel 2025 e completato entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31/12/2025 acconti almeno pari al 20% e ordine accettato dal venditore	2026	7077	dal 2026	dal 2027	dal 2028

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

FAQ Agenzia Entrate 29.01.2026 – bonus Industria 4.0 (art. 1, co. 446, L. 207/2024)

anno di completamento 2025			fruizione del credito in tre quote annuali		
	F24				
Investimento	Anno di riferimento	Codice credito	Prima quota	Seconda quota	Terza quota
Iniziato nel 2024 e completato nel 2025 e entro il 31/12/2024 acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato dal venditore	2025	7077	dal 2025	dal 2026	dal 2027
Iniziato e completato nel 2025	2025	7077	dal 2025	dal 2026	dal 2027

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

## Bonus Transizione 5.0 (art. 38 D.L. 19/2024)

- Il D.D. del 06.11.2025 ha dichiarato l'esaurimento delle risorse finanziarie, già ridotte a seguito della revisione dell'agevolazione, lasciando in ogni caso la possibilità di presentare nuove domande fino al 31.12.2025;
- il D.L. 175/2025 ha obbligato le imprese a optare tra bonus Transizione 5.0 e bonus Industria 4.0 disponendo il divieto di cumulo tra i due crediti d'imposta;
- le imprese che dopo il 06.11.2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità, a partire dal 30.01.2026 potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE;
- l'eventuale avanzamento delle istanze **non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta** utilizzabile in compensazione;
- **il nuovo Fondo di € 1.300 milioni ex art. 1, co. 770, L. 199/2025 potrà essere utilizzato per rifinanziare la misura???**

# Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

## Bonus Transizione 5.0 (art. 38 D.L. 19/2024)

- L'Agenzia Entrate ha chiarito che bonus Transizione 5.0 residuo al 31.12.2025 è suddiviso in **cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale** (Ris. del 12.01.2026 n. 1);
- l'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il **codice tributo 7072** (si veda Ris. Ag. Entrate 18.12.2024 n. 63) e, quale **anno di riferimento**, l'anno **dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione**, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale (quindi 2026, 2027, 2028, etc.);
- Se il modello contiene errori o importi eccedenti, viene scartato e la comunicazione dello scarto è resa disponibile tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici.

## Completamento dei bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0

Bonus Transizione 5.0 per imprese energivore e gasivore (art. 1, co. 962/965, L. 199/2025)

- L'agevolazione è riconosciuta alle **imprese rientranti per l'anno 2025 nell'elenco CSEA** (Cassa per i Servizi energetici e ambientali) dei **soggetti a forte consumo di energia elettrica oppure di gas naturale**;
- il bonus è riconosciuto per gli **investimenti realizzati nel 2025 in beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui agli **Allegati A e B L. 232/2026** (elenchi nella versione previgente alla Finanziaria 2026);
- il bonus ricalca le disposizioni del previgente credito d'imposta ex D.L. 19/2024 ma **non si applica il principio di derivazione UE del DO NOT SIGNIFICANT HARM**;
- le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con successivo DM attuativo, anche ai fini rispetto del **limite di spesa, attualmente stabilito in € 10 milioni**.

## Proroga e rifinanziamento di agevolazioni

Bonus Design & Innovazione estetica L. 160/2019 – Proroga (art. 1, co. 925/926, L. 199/2025)

- Riconoscimento del bonus per le **attività svolte** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, ossia **nell'anno 2026 per i «soggetti solari»**;
- **bonus pari al 10% della base di calcolo** (in luogo del 5% nella previgente versione);
- **limite massimo annuale di € 2 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi
- **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026**;
- **apposita comunicazione al MIMIT da definirsi con DM attuativo**;
- utilizzo in **compensazione orizzontale nel mod. F24 in un'unica quota annuale** (in luogo di 3 quote annuali nella previgente versione)
- restano ferme le altre condizioni di cui all'art. 1 co. 204 della L. 160/2019

# Proroga e rifinanziamento di agevolazioni

## Altre misure per l'agevolazione della ricerca & sviluppo

- **Il bonus per attività di ricerca & sviluppo** (art. 1, co. 200, L. 160/2019) **non è stato modificato**: resta in vigore fino al 2031 con un bonus del 10% e limite annuale massimo di € 5 milioni;
- **il bonus per attività di innovazione tecnologica «generica»** (art. 1, co. 201, L. 160/2019) **non è stato rifinanziato**: l'ultimo anno agevolato resta il 2025 con un bonus del 5% e limite annuale massimo di € 2 milioni;
- **il bonus per attività di innovazione tecnologica finalizzato a obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** (art. 5, D.M. 26.05.2020) **non è stato rifinanziato**: l'ultimo anno agevolato resta il 2025 con un bonus del 5% e limite annuale massimo di € 4 milioni;
- **il regime agevolato c.d. «Patent box»** (art. 6, D.L. 146/2021) **non è stato modificato**: resta in vigore, come «agevolazione strutturale» senza scadenza, la «superdeduzione» del 110% dei i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli

## Proroga e rifinanziamento di agevolazioni

Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del D.L. 124/2023 – Proroga al 2028 (art. 1 co. 438/443 della L. 199/2025)

- Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2026, 2027 e 2028 e si applicano, ove compatibili, le disposizioni del D.M. attuativo del 17.05.2024;
- per l'ottenimento del bonus è prevista una procedura, analoga a quella previgente, che consiste nella presentazione di una comunicazione “originaria” e, successivamente, di una comunicazione integrativa;
- l'ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ripartendo le risorse proporzionalmente in capo agli aventi diritto in funzione del rispetto del limite di spesa;
- sono stanziate risorse finanziarie pari a € 2,3 miliardi per il 2026, € 1 miliardo per il 2027 e € 750 milioni per il 2028.

## Proroga e rifinanziamento di agevolazioni

Bonus investimenti Zone Logistiche Semplificate ex art. 13, co. 1, del D.L. 60/2024 – Proroga al 2028 (art. 1 co. 444/447 della L. 199/2025)

- Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2026, 2027 e 2028 e dovrebbero applicarsi, ove compatibili, le disposizioni del D.M. attuativo del 30.08.2024;
- per l'ottenimento del bonus è prevista una procedura, analoga a quella previgente, che consiste nella presentazione di una comunicazione “originaria” e, successivamente, di una comunicazione integrativa;
- l'ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ripartendo le risorse proporzionalmente in capo agli aventi diritto in funzione del rispetto del limite di spesa;
- sono stanziate risorse finanziarie pari a € 100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.